Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" „ n. 184 del 7 luglio 1982

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 7 luglio 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 40

DECRETO 22 giugno 1982.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

SOMMARIO

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 22 giugno 1982.

Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536 e l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051;

Esaminata la deliberazione del Consiglio nazionale forense in data 28 maggio 1982, concernente i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali;

Decreta:

E' approvata la deliberazione in data 28 maggio 1982 del Consiglio nazionale forense, allegata al presente decreto, che stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali, in materia civile e penale, e stragiudiziali.

Roma, addì 22 giugno 1982

Il Ministro: DARIDA

TARIFFA FORENSE IN MATERIA CIVILE, PENALE E STRAGIUDIZIALE

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Visto l'articolo unico della legge 7 novembre 1957, n. 1051, e l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, che attribuisce al Consiglio nazionale forense il compito di stabilire ogni biennio criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per le prestazioni in materia civile;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, concernente i criteri per la determinazione degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte suprema di cassazione e al Tribunale supremo militare;

Visto l'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, concernente i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale;

Vista la deliberazione del Consiglio nazionale forense del 16 settembre 1979, approvata con decreto ministeriale 26 settembre 1979 che ha stabilito i criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e penale per prestazioni stragiudiziali;

Ritenuta la necessità di aumentare congruamente, per il nuovo biennio, al fine di adeguarli o almeno accostarli al generale aumento del costo della vita, i minimi ed i massimi delle voci contenute nelle tabelle attualmente in vigore, e di modificare alcune delle precedenti disposizioni;

Delibera:

Sono stabiliti nei testi seguenti, e con le relative tabelle, per il nuovo biennio, i criteri per la determinazione:

I) degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile e amministrativa;

II) *a*) degli onorari di avvocato nei giudizi penali dinanzi alla Corte costituzionale, alla Corte suprema di cassazione, anche in sede di ex Tribunale supremo militare;

b) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia penale dinanzi alle altre magistrature;

III) degli onorari e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori in materia stragiudiziale.

TESTO

Con le relative tabelle, dei criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per le prestazioni giudiziali in materia civile

I. – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Diritto dell'avvocato e del procuratore

Per le prestazioni giudiziali in materia civile e nelle materie equiparate, oltre al rimborso delle spese giustificate, sono dovuti all'avvocato gli onorari indicati nell'allegata tabella *A*, ed al procuratore gli onorari e diritti indicati nell'allegata tabella *B*.

Art. 2.
Obbligo del cliente

Gli onorari e diritti sono sempre dovuti all'avvocato ed al procuratore dal cliente indipendentemente dalle statuizioni del giudice sulle spese giudiziali.

Art. 3.
Giudizi non compiuti

Nei giudizi iniziati ma non compiuti il cliente deve all'avvocato ed al procuratore gli onorari e i diritti per l'opera svolta fino alla cessazione del rapporto.

Art. 4.
Inderogabilità della tariffa

Gli onorari minimi stabiliti per le prestazioni dell'avvocato e gli onorari e diritti stabiliti per le prestazioni del procuratore sono inderogabili.

Soltanto qualora fra la prestazione dell'avvocato e del procuratore e l'onorario previsto dalle tabelle appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, anche oltre il raddoppio previsto dal secondo comma del successivo art. 5, ovvero diminuiti i minimi indicati nelle tabelle, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente Consiglio dell'Ordine.

II. – ONORARI DI AVVOCATO

Art. 5.
Criteri generali per la liquidazione

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente deve essere tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importo e del numero delle questioni trattate, del grado della autorità adita, con speciale riguardo all'attività svolta dall'avvocato davanti al giudice.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate, la liquidazione degli onorari a carico del soccombente può arrivare fino al doppio dei massimi stabiliti.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente, oltre che dei criteri di cui ai commi precedenti, può essere tenuto conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dal cliente.

Nei casi di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte fino ad un massimo di sei, del 20%.

Nella ipotesi che, pur nella identità di posizione processuale dei vari clienti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari in fatto e diritto rispetto all'oggetto della causa, l'avvocato avrà diritto da parte dei clienti in tali situazioni al compenso secondo tariffa, ridotto del 30%.

All'atto della decisione definitiva, la liquidazione dell'onorario prevista dall'art. 91 del codice di procedura civile dovrà essere fatta in relazione a tutte le prestazioni effettivamente occorse ogni volta che vi sia stata una decisione anche se espressa con ordinanza collegiale o con sentenza non definitiva.

Art. 6.

Determinazione del valore della controversia

Nella liquidazione degli onorari a carico del soccombente, il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile, avendo riguardo: nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, all'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione e diretta; nei giudizi di divisione, alla quota o ai supplementi di quota in contestazione e nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

Nella liquidazione degli onorari a carico del cliente può aversi riguardo al valore effettivo della controversia, quando esso risulti manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile.

Art. 7.

Pluralità dei difensori

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati gli onorari per un solo avvocato.

III. - Onorari e diritti di procuratore

Art. 8.

Cause trattate dal solo procuratore

Nelle cause trattate da procuratore senza assistenza di avvocato, devono essere liquidati per la difesa gli onorari di avvocato indicati nella tabella *A*, ridotti alla metà.

Art. 9.

Cause in cui l'avvocato funge anche da procuratore

Quando l'avvocato esercita nella causa anche le funzioni di procuratore, devono essergli liquidati, oltre gli onorari di avvocato, anche gli onorari e diritti indicati nella tabella *B*.

Art. 10.

Patrocinanti nei giudizi di pretura

A coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori ed ai giudici conciliatori, deve essere liquidata la metà degli onorari e dei diritti spettanti al procuratore.

IV. - Disposizioni finali

Art. 11.

Procedimenti davanti ad organi speciali

Nei procedimenti davanti ad organi speciali sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti al tribunale.

Art. 12.

Procedimenti davanti agli arbitri

Per i procedimenti davanti agli arbitri sono dovuti gli onorari stabiliti per le cause davanti ai giudici ordinari e speciali che sarebbero competenti a conoscere della controversia.

Art. 13.

Procedimenti speciali

Gli onorari per i procedimenti in camera di consiglio o davanti al giudice tutelare ed in genere per i procedimenti non contenziosi sono liquidati tenendo conto dell'opera occorsa per lo studio degli atti e per la compilazione del ricorso e di qualunque scritto esplicativo dello stesso.

Art. 14.

Cause in materia di rapporti di lavoro

Per le cause di controversie individuali di lavoro, il valore delle quali non supera le L. 25.000, gli onorari ed i diritti sono ridotti ad un quarto; per quelle il cui valore è compreso fra le L. 25.000 e L. 125.000, gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 15.

Rimborso spese generali

All'avvocato ed al procuratore è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei soli onorari.

TABELLA *A*

ONORARI DI AVVOCATO

	Minimo	Massimo
I. - *Cause davanti al giudice conciliatore:*		
1. Per l'intero giudizio	6.000	39.000
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del giudice conciliatore e nelle cause accessorie o di garanzia — se hanno un valore superiore alle L. 50.000 — sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
II. - *Cause davanti al pretore:*		
2. Per l'intero giudizio:		
a) per le cause di valore inferiore a L. 150.000	42.000	145.000
b) per le cause di valore superiore	78.000	207.000
Nelle cause riservate alla esclusiva competenza funzionale del pretore e nelle cause accessorie o di garanzia eccedenti la competenza del pretore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo seguente, avuto riguardo al valore della controversia.		
III. - *Cause davanti al Tribunale, agli organi equiparati ed agli organi di giustizia amministrativa e tributaria:*		
3. Studio della controversia e consultazioni col cliente	34.000	115.000
4. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	13.500	29.000
5. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	29.000	91.500
6. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	11.000	22.000
7. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	22.000	91.500
8. Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) (*)	96.000	224.000
9. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	29.000	117.500
10. Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale	24.000	91.500
IV. - *Cause davanti alla corte d'appello:*		
11. Studio della controversia e consultazioni col cliente	44.500	129.500
12. Ispezione dei luoghi della controversia - Ricerca dei documenti	18.000	34.500
13. Preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta	38.000	117.500
14. Assistenza a ciascuna udienza di trattazione escluse quelle in cui sono disposti semplici rinvii	13.500	29.000
15. Assistenza ai mezzi di prova disposti dal giudice (per ogni mezzo istruttorio)	29.000	115.000
16. Redazione delle difese (comparse conclusionali, memorie, ecc.) (*)	120.000	280.000
17. Discussione in pubblica udienza o in camera di consiglio	37.500	145.500
18. Opera prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta anche in sede stragiudiziale	31.500	115.000
V. - *Cause davanti alla Corte di cassazione ed altre magistrature superiori:*		
19. Studio della controversia e consultazioni col cliente	78.000	168.000
20. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	78.000	168.000
21. Discussione	78.000	168.000
VI. - *Cause davanti alla Corte costituzionale:*		
22. Studio della controversia e consultazioni col cliente	120.000	336.000
23. Redazione del ricorso, del controricorso, delle memorie	120.000	336.000
24. Discussione	120.000	336.000
Nelle cause di straordinaria importanza per l'oggetto e per le questioni giuridiche trattate, gli onorari massimi possono essere raddoppiati.		

VII. - *Coefficienti di applicazione:*

a) Gli onorari stabiliti nei numeri dal 3 al 24 si riferiscono alle cause di valore da L. 500.000 a L. 1.500.000;

b) Per le cause di valore superiore a L. 1.500.000 fino a L. 3.000.000 gli onorari sono aumentati della metà;

c) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 10.000.000 gli onorari sono raddoppiati;

(*) L'onorario è dovuto anche dopo ogni sentenza non definitiva o ordinanza collegiale.

d) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 gli onorari minimi sono triplicati ed i massimi quadruplicati;

e) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *d*) sono aumentati del 50% e gli onorari massimi sono raddoppiati;

f) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *d*) sono raddoppiati ed i massimi sono aumentati del 200%;

g) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 e fino a L. 500.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *d*) sono aumentati del 150% ed i massimi sono aumentati del 300%;

h) Per le cause di valore superiore a L. 500.000.000 e fino a L. 750.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *d*) sono aumentati del 200% ed i massimi sono aumentati del 400%;

i) Per le cause di valore superiore a L. 750.000.000 e fino a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *d*) sono aumentati del 300% ed i massimi sono aumentati del 500%;

l) Per le cause di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari minimi di cui alla lettera *d*) sono aumentati del 300%. Gli onorari massimi di cui alla lettera *i*) possono essere aumentati. Tale aumento non potrà superare il 3% del valore della controversia;

m) Per le cause di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari sono ridotti di un quinto, con arrotondamento, per eccesso, alle L. 500;

n) Per le cause di valore indeterminabile gli onorari minimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 fino a L. 10.000.000, mentre gli onorari massimi sono quelli previsti per le cause di valore superiore a lire 10.000.000 fino a L. 50.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo e salvo che siano di straordinaria importanza per l'oggetto, per le questioni giuridiche trattate, per i rilevanti risultati utili conseguiti di qualunque natura, anche se non di carattere patrimoniale: in tal caso il giudice può liquidare onorari nei limiti previsti nelle lettere da *e*) a *h*).

VIII. – *Procedimenti speciali, procedure esecutive e procedimenti tavolari:*	Minimo	Massimo
25. Procedimenti speciali e concorsuali, per tutta l'opera prestata:		
a) davanti ai pretori .	13.500	85.000
b) davanti ai tribunali . . .	44.500	142.000
c) davanti le corti d'appello	55.000	178.000
26. Procedimenti di ingiunzione	12.000	73.500
27. Procedure esecutive immobiliari e quelle di cui al decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436 (compravendita autoveicoli) per l'opera prestata:		
a) davanti al pretore . .	13.500	85.000
b) davanti ai tribunali .	44.500	142.000
28. Procedure esecutive mobiliari e procedure per affari tavolari (cpv. 3° del decreto-legge 28 marzo 1929, n. 499)	22.000	70.500

29. L'onorario di cui ai precedenti numeri 25, 26, 27, 28 è soggetto alle variazioni di cui ai coefficienti di applicazione della presente tabella, in relazione al valore dell'oggetto del ricorso, o a quello dell'affare trattato, o del credito per il quale si procede.

Nel caso che nei procedimenti indicati nei precedenti paragrafi sorgano contestazioni il cui esame è dovoluto al giudice in sede di cognizione, sono dovuti gli onorari di cui ai paragrafi II, III, IV della presente tabella.

IX. – *Trasferte:*

30. Trasferimento fuori della propria residenza: indennità per ogni giornata o frazione di giornata; da L. 24.000 a L. 65.000, qualunque sia il valore del procedimento, oltre agli onorari per le prestazioni compiute ed al rimborso delle spese (comprensive del viaggio in prima classe e del soggiorno in albergo di prima categoria).

TABELLA *B*

ONORARI E DIRITTI DI PROCURATORE

I. – *Processo di cognizione e procedimenti speciali avanti il conciliatore:*

1. Per l'opera prestata durante il processo	L.	12.000
2. Per la collaborazione alla conciliazione	»	6.600
3. Per la registrazione del verbale di conciliazione o notificazione della sentenza	»	2.400

Nelle cause di competenza del giudice conciliatore, eccedenti le L. 50.000, sono dovuti i diritti di cui al seguente paragrafo II, avuto riguardo al valore della controversia.

II. – *Processo di cognizione davanti ai giudici ordinari, ai giudici amministrativi e speciali, agli arbitri ed autorità, commissioni e collegi con funzioni giurisdizionali:*

4. Per la disamina	»	2.400
5. Per la domanda introduttiva del giudizio	»	2.400
6. Per la rinnovazione e riassunzione della domanda	»	2.400

7. Per la chiamata di un terzo in causa . . . L. 2.400
8. Per ogni autentica di firma . . . » 2.400
9. Per esame della procura notarile . . . » 2.400
10. Per la iscrizione delle cause a ruolo . . . » 2.400
11. Per la costituzione in giudizio . . . » 2.400
12. Per l'esame degli scritti difensivi e della documentazione della controparte anteriormente alla pronuncia di ogni sentenza ed ordinanza . . . » 2.400
13. Per ogni scritto difensivo (comparsa di risposta, deduzioni di udienza, comparsa conclusionale, note illustrative): per ognuna . . . » 2.400
14. Per ogni istanza, ricorso o reclamo diretti al giudice o al collegio . . . » 2.400
15. Per l'esame di ogni sentenza, e di ogni decreto od ordinanza, anche se emessi in udienza . . . » 2.400
16. Per l'esame della sentenza o della ordinanza collegiale . . . » 2.400
17. Per ogni dichiarazione resa nei casi espressamente previsti dalla legge . . . » 2.400
18. Per la formazione del fascicolo, compresa la compilazione dell'indice . . . » 2.400
19. Per la partecipazione a ciascuna udienza e per ogni intervento alle operazioni del consulente tecnico (questo onorario non è cumulabile con quelli previsti dal n. 14, dal n. 15 e dal n. 20 nella ipotesi di ordinanza di rinvio consensuale) . . . » 3.600
20. Per l'assistenza alla parte comparsa avanti al giudice o al collegio . . . » 2.400

    Quando il tempo impiegato nelle prestazioni di cui ai numeri 15 e 17 oltrepassa un'ora, è dovuto per ogni ora in più il diritto di vacazione. L'onorario e il diritto di cui ai numeri 19 e 20 non sono cumulabili.

21. Per le consultazioni col cliente . . . » 7.200
22. Per la corrispondenza informativa col cliente, oltre al rimborso delle spese . . . » 7.200
23. Per la notificazione di ogni atto se la notificazione deve farsi a più di una persona, sono dovute per ogni persona in più . . . » 1.200
24. Per la collaborazione prestata per la conciliazione quando questa è avvenuta . . . » 12.000
25. Per la intimazione ai testimoni . . . » 2.400
26. Per la designazione del consulente tecnico di parte . . . » 2.400
27. Per l'assistenza agli atti di istruzione probatoria per ogni udienza . . . » 2.400

    Se l'assistenza dura oltre un'ora o se la istruzione avviene fuori dall'ufficio giudiziario, nei casi diversi da quelli previsti nel paragrafo VIII relativo alle « trasferte », è dovuto in più il diritto di vacazione.

28. Per la richiesta di documenti e certificati da rilasciarsi da uffici, autorità, enti, notai ecc. (per ciascun documento o certificato) . . . » 2.400
29. Per la richiesta alla cancelleria di copia di atti (per ciascuna copia rilasciata) . . . » 1.200
30. Per ogni deposito di atti o documenti in cancelleria . . . » 2.400
31. Per il ritiro del fascicolo di parte dalla cancelleria . . . » 2.400
32. Per sottoporre atti e documenti alla registrazione (per ognuno) . . . » 2.400
33. Per sottoporre atti e documenti al bollo o legalizzazione . . . » 1.200

    Tale diritto è dovuto per ogni atto e documento fino al numero dieci. Per ogni atto e documento in più fino al numero venti . . . » 600

34. Per ogni inserzione nel F.A.G. della provincia, nella « Gazzetta Ufficiale » o in altre stampe periodiche . . . » 2.400
35. Per la proposizione della querela di falso . . . » 2.400
36. Per l'esame delle prove testimoniali o dell'interrogatorio (formale o non formale) prestato dalle parti . . . » 2.400

    Per l'esame delle relazioni di consulenti tecnici o di documenti contabili (per ciascun mezzo istruttorio) . . . » 2.400

    Se l'esame dura oltre un'ora è dovuto in più il diritto di vacazione.

37. Per la precisazione delle conclusioni da sottoporre al collegio o nel caso di cui all'art. 455 codice di procedura civile al consulente tecnico . . . » 2.400
38. Per la redazione della nota spese . . . » 2.400
39. Per la richiesta al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori del parere per la liquidazione degli onorari di avvocato . . . » 2.400
40. Per l'assegnazione della causa a sentenza . . . » 2.400
41. Per provvedere alla registrazione della sentenza o di ogni altro provvedimento soggetto a registrazione anche a debito . . . » 2.400
42. Per ogni deposito in cancelleria o presso pubblici uffici o banche a titolo di deposito cauzionale . . . » 2.400
43. Per eseguire all'Ufficio del registro i depositi richiesti dalla legge . . . » 2.400

    I diritti di cui alle voci 4, 18, 21, 22, 38 sono dovuti anche dopo ogni sentenza non definitiva, dopo ogni ordinanza collegiale, dopo ogni riassunzione del processo e fissazione di nuova udienza.

III. - *Processo di esecuzione*:

44. Per la richiesta di copia in forma esecutiva . . . » 2.400
45. Per la disamina di ogni titolo esecutivo . . . » 2.400
46. Per ogni atto di precetto e di pignoramento presso terzi o contro il terzo proprietario . . . » 9.600
47. Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo, del precetto o del pignoramento, per la richiesta della esecuzione all'ufficiale giudiziario o per la richiesta di ogni atto inerente al processo di esecuzione » 2.400

    Se la notificazione è fatta a più persone sono dovute per ogni persona in più » 1.200

48. Per l'atto di pignoramento immobiliare o di pignoramento di navi, automobili o aeromobili » 9.600
49. Per l'esame del verbale di pignoramento mobiliare . . . » 4.800
50. Per l'assistenza all'esecuzione per consegna o rilascio . . . » 12.000

    Se il procedimento richiede più di un'ora è dovuto per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

51. Per il ricorso di intervento nella esecuzione o per ogni altro ricorso al giudice dell'esecuzione o per ogni altro atto di intimazione ad altri creditori o per ogni insinuazione di credito in procedure concorsuali . . . . . . L. 4.800
52. Per la compilazione di ciascuna nota di iscrizione o di trascrizione nell'ufficio ipotecario o in altri pubblici registri . . . » 2.400
53. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento nei casi previsti dalla legge o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo di immobili . . . » 2.400
54. Per la richiesta di trascrizione dell'atto di pignoramento o del provvedimento che ordina il sequestro conservativo dei mobili nei casi previsti dalla legge . . . » 2.400
55. Per la richiesta di ogni altra trascrizione, iscrizione, annotazione, cancellazione o annullamento di formalità in pubblici registri . . . » 2.400
56. Per le ispezioni ipotecarie, per ogni nominativo . . . » 4.800
57. Per l'esame dei certificati ipotecari . . . » 4.800
58. Per la richiesta di ogni certificato ipotecario o catastale . . . » 4.800
59. Per le ispezioni catastali, per ogni nominativo » 4.800
60. Per l'esame dei certificati catastali » 2.400

Se le prestazioni di cui ai numeri 56, 57, 59 e 60 richiedono oltre un'ora, è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

Tutti i suddetti diritti sono dovuti nella stessa misura per le ispezioni, esami e richieste al P.R.A.

61. Per ottenere la pubblicità di avvisi . . . » 2.400
62. Per l'esame di ciascuna domanda o dei titoli relativi prodotti dai creditori intervenienti nel processo » 2.400
63. Per il deposito di somme . . . » 2.400
64. Per la domanda di vendita dei beni pignorati . . . » 2.400
65. Per ogni comparizione davanti al giudice della esecuzione quando è disposta dal giudice stesso o dalla legge . . » 2.400
66. Per la dichiarazione nella procedura di incanto avanti ai giudici o altri pubblici ufficiali » 2.400
67. Per l'assistenza all'incanto . . . » 4.800
68. Per le offerte all'incanto per conto del creditore istante (qualunque sia l'ammontare del credito) ovvero di altra persona nominata o da nominare . . . » 4.800
69. Per l'offerta di acquisto dopo l'incanto o durante l'amministrazione giudiziaria » 2.400
70. Per concorrere alla distribuzione del prezzo . . . » 2.400
71. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita mobiliare » 4.800
72. Per la formazione del progetto di distribuzione amichevole della somma ricavata dalla vendita immobiliare » 9.600
73. Per l'esame del progetto di distribuzione del ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare . . » 2.400
74. Per la partecipazione alla discussione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare, per ogni udienza . . . » 9.600
75. Per l'approvazione del progetto di distribuzione del prezzo ricavato dalla vendita mobiliare o immobiliare » 2.400

L'onorario di cui sopra non è cumulabile con quello di cui ai numeri 65 e 66.

76. Per l'assistenza ad ogni adunanza dei creditori nel procedimento esecutivo od in procedure concorsuali » 2.400

Se l'adunanza dura oltre un'ora è dovuto, per ogni ora o frazione di ora in più, il diritto di vacazione.

77. Per ogni altra prestazione concernente il processo di esecuzione ed i procedimenti concorsuali, non prevista nel presente paragrafo, e per i giudizi a cui diano luogo i processi medesimi, sono dovuti gli onorari e i diritti stabiliti nel paragrafo concernente le corrispondenti prestazioni.

IV. - *Procedimenti speciali:*

78. Nelle materie da trattarsi in camera di consiglio e di competenza del giudice tutelare sono dovute al procuratore dal proprio cliente per l'opera prestata dalla presentazione del ricorso fino al ritiro della copia del provvedimento . . . » 14.400
79. Per le prestazioni concernenti gli altri procedimenti speciali disciplinati dal codice di procedura civile o da altra legge, e per i giudizi ai quali diano luogo i procedimenti stessi, sono dovuti, salvo il disposto del comma seguente, gli onorari e i diritti stabiliti per le corrispondenti prestazioni nel paragrafo II della presente tabella.

Per le prestazioni concernenti i medesimi procedimenti e per i giudizi ai quali essi diano luogo, quando è competente il conciliatore sono dovuti gli onorari di cui al paragrafo I.

V. - *Diritto di vacazione:*

80. Le vacazioni dei procuratori sono di un'ora ciascuna e il diritto per ognuna di esse è di L. 4.800. La frazione di un'ora si calcola per un'ora intera.

Non sono ammesse più di quattro vacazioni al giorno per la stessa causa o per lo stesso affare.

Gli atti ed i verbali in relazione ai quali è dovuto il diritto di vacazione, indicano l'ora di apertura e di chiusura di essi: in difetto di tali indicazioni è dovuto il diritto per una sola vacazione.

VI. - *Coefficienti di applicazione:*

a) I diritti e gli onorari stabiliti nei paragrafi da II a IV e nel paragrafo IX, della presente tabella si riferiscono alle cause di valore da L. 250.000 a L. 500.000;
b) Per le cause di valore superiore a L. 500.000 e fino a L. 1.500.000 essi sono aumentati del 100%;
c) Per le cause di valore superiore a L. 1.500.000 fino a L. 3.000.000 sono aumentati del 200%;
d) Per le cause di valore superiore a L. 3.000.000 e fino a L. 10.000.000 sono aumentati del 300%;
e) Per le cause di valore superiore a L. 10.000.000 fino a L. 50.000.000 sono aumentati del 400%;
f) Per le cause di valore superiore a L. 50.000.000 fino a L. 100.000.000 sono aumentati del 500%;
g) Per le cause di valore superiore a L. 100.000.000 fino a L. 200.000.000 sono aumentati del 700%;
h) Per le cause di valore superiore a L. 200.000.000 sono aumentati del 900%;
i) Per le cause di valore inferiore a L. 250.000 sono ridotti di un quinto;
l) Per le cause di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 10.000.000 ma non le L. 50.000.000, a seconda dell'entità dell'interesse dedotto nel processo.

VII. – *Prestazioni del procuratore domiciliatario:*

81. Al procuratore esclusivamente domiciliatario sono dovute dal cliente, qualunque sia il valore della controversia:

— nei giudizi avanti alla pretura, al tribunale o giurisdizioni equiparate, alla corte d'appello o giurisdizioni equiparate . . . . L. 36.000

— nei giudizi avanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione o giurisdizioni equiparate . . . . . » 60.000

VIII. – *Indennità di trasferta:*

82. Al procuratore che deve trasferirsi fuori della sua legale residenza sono dovuti, oltre l'onorario per le prestazioni compiute, il diritto di vacazione, fino ad un massimo di quattro vacazioni, il rimborso delle spese e qualunque sia il valore della causa, una indennità per ogni giornata o frazione di giornata:

— per la trasferta entro il circondario . . . . » 16.800

— negli altri casi . . . . » 24.000

Se per il viaggio può farsi uso di mezzi di trasporto distinti in classi è dovuto l'importo del biglietto di prima classe.

Questo diritto non compete al procuratore che avendo ottenuto l'autorizzazione di che all'art. 10 ultima parte della legge sull'ordinamento professionale debba recarsi al capoluogo per compiere atti del suo ministero.

IX. – *Diritti di collazione degli scritti:*

83. Per la collazione degli originali e delle copie delle comparse e di qualsiasi altro atto da comunicarsi, da notificarsi e comunque da depositarsi agli atti del processo, oltre al rimborso delle spese, sono dovuti per ogni foglio degli originali o delle sole prime copie:

— nel caso di impiego della dattilografia . . . . » 1.200

— nel caso di impiego della stampa . . . . » 2.400

Il consiglio dell'ordine fissa, tenuto conto dei prezzi correnti, la misura del rimborso delle spese di scritturazione o di fotocopiatura.

TARIFFE PENALI

Norme generali

Art. 1.

Per la determinazione dell'onorario dovrà tenersi conto della natura, complessità e gravità della causa, del numero e della importanza delle questioni trattate; della durata e del pregio dell'opera prestata; del numero degli avvocati che hanno condiviso il lavoro e la responsabilità della difesa; dell'esito ottenuto, anche avuto riguardo alle conseguenze civili; delle condizioni finanziarie del cliente.

Gli onorari minimi stabiliti nella tariffa sono inderogabili.

Nelle cause di straordinaria importanza per le questioni giuridiche trattate gli onorari possono essere elevati fino al doppio dei massimi stabiliti.

Qualora tra la prestazione dell'avvocato o del procuratore e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno essere superati i massimi, anche oltre il raddoppio previsto dal precedente comma, purchè la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine.

Art. 2.

Se il procedimento non viene portato a termine per qualsiasi motivo o sopravvengono cause estintive del reato o il cliente o l'avvocato recedano dal mandato, l'avvocato avrà ugualmente diritto al rimborso delle spese ed al compenso per l'opera svolta, computandosi in questa anche il lavoro preparatorio, già compiuto alla data di cessazione dell'incarico, con riguardo al risultato che ne sia derivato al cliente.

Art. 3.

Nel caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione, la parcella unica potrà essere aumentata, per ogni parte e fino ad un massimo di sei, del 20%.

Nel caso di assistenza a due o più clienti che abbiano identità di posizione processuale, ove la prestazione professionale comporti l'esame di situazioni particolari ai diversi imputati in rapporto al reato contestato, l'avvocato avrà diritto, da parte di ciasun cliente, al compenso secondo tariffa ridotto del 20%.

Nel caso che incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente, in caso di costituzione di parte civile, sono computati gli onorari per un solo avvocato.

Art. 4.

Per gli affari e le cause fuori residenza l'avvocato, oltre ad avere diritto al rimborso delle spese di viaggio in prima classe e di soggiorno in alberghi di prima categoria, avrà diritto alla trasferta nei limiti stabiliti nelle tabelle allegate. Questo diritto spetta in ogni caso al difensore nei confronti del cliente e, nella ipotesi di costituzione di parte civile, anche nei confronti del soccombente.

Art. 5.

Le tariffe valgono anche nei riguardi della parte civile costituita in giudizio.

Tuttavia, nell'ipotesi di concessione di provvisionali in fase istruttoria e comunque non in sede dibattimentale, compete all'avvocato l'onorario previsto nella tariffa giudiziale civile tab. *A* n. 26.

Art. 6.

I minimi ed i massimi stabiliti nella tariffa vanno ridotti di un quarto quando l'opera è prestata da procuratori che non siano anche avvocati, vanno ridotti alla metà per gli iscritti nel registro praticanti procuratori che siano ammessi ad esercitare il patrocinio davanti alle preture e per coloro che, senza essere iscritti nell'albo dei procuratori o nel registro dei praticanti, sono ammessi ad esercitare il patrocinio avanti ai pretori.

Art. 7.

Oltre agli onorari spetta al difensore ed al procuratore il rimborso delle spese (corrispondenza, bolli, copie processo, copia stampa dei motivi di appello o di ricorso, delle memorie, viaggi, varie).

Art. 8.

Per l'assistenza prestata in materia stragiudiziale penale si applicano le norme degli articoli 1, comma primo e secondo, 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 10 della tariffa III in materia stragiudiziale, e sono dovuti i compensi previsti ai numeri 1, 2, lettera *D*), e 3 della tabella allegata a detta tariffa.

Per i pareri che importino informativa e studio particolare, considerati al n. 1, lettera *B*), della tabella, si applicano il minimo e il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna e nella terza colonna.

Per le prestazioni di assistenza consistenti nell'esame e nello studio della pratica considerate al n. 2, lettera *C*), e nella redazione di diffide, ricorsi, esposti, querele, denuncie, memorie, relazioni, considerati al n. 2, lettera *E*), della tabella, si applicano il minimo ed il massimo rispettivamente previsti nella prima colonna e nella terza colonna.

Per il carteggio nei confronti del cliente si applica il compenso stabilito nella tariffa stragiudiziale in relazione alla effettiva prestazione.

Art. 9.

All'avvocato e al procuratore è dovuto dal cliente un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del dieci per cento sull'importo dei soli onorari.

I. - TABELLA DEGLI ONORARI DI AVVOCATI NEI GIUDIZI PENALI DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE E ALLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, ANCHE IN SEDE DI EX TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

		Minimo lire	Massimo lire
1.	Esame della posizione	14.500	56.000
2.	Studio di atti o documenti processuali	10.000	28.000
3.	Congressi nel proprio ufficio col cliente o suoi incaricati: ciascuno	5.000	8.500
4.	Congressi fuori studio col cliente o suoi incaricati (in casa, nel carcere o altrove): ciascuno	10.000	17.500
5.	Congressi nel proprio studio con altri colleghi o persone, le cui cognizioni tecniche occorrano alla formazione di un giusto criterio sulle questioni formanti oggetto del ricorso: ciascuno	5.000	23.500
6.	Congressi fuori studio con le persone di cui al numero precedente: ciascuno	5.000	23.500
7.	Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	14.500	44.500
8.	Deposito del mandato del ricorrente o resistente, istanza per gratuito patrocinio e compimento di atti relativi	4.000	8.500
9.	Produzione o richiesta di atti o documenti, istanze per la fissazione o differimento del ricorso e varie	4.000	8.500
10.	Assistenza anteriore alla trattazione del ricorso e compimento di atti relativi	2.500	17.500
11.	Studio per la difesa scritta di cui ai seguenti numeri 12 e 13	15.500	56.000
12.	Redazione e presentazione dei motivi principali e aggiunti del ricorso	30.000	179.000
13.	Redazione e presentazione di memorie esplicative dei motivi del ricorso od a confutazione delle deduzioni *ex adverso*	30.000	129.500
14.	Per ogni differimento disposto alla udienza	4.000	8.500
15.	Assistenza all'udienza o, ove la trattazione del ricorso occupi più di una udienza, per ciascuna	5.000	14.500
16.	Preparazione della discussione	24.000	108.500
17.	Discussione	128.500	652.500
18.	Informazioni verbali (anche telefoniche) o scritte concernenti il semplice andamento del ricorso: ciascuna	1.500	5.500
19.	Indennità di trasferta per prestazioni fuori residenza, per ogni giorno di assenza	24.000	76.000

II. - TABELLE DEGLI ONORARI E DELLE INDENNITA' SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA PENALE DINANZI ALLE ALTRE MAGISTRATURE

	Giudizi dinanzi alle corti di assise di appello	Minimo lire	Massimo lire
1.	Esame della posizione	14.500	56.000
2.	Studio atti e documenti processuali	6.000	23.500
3.	Rinvii prima dell'udienza	6.000	11.000
4.	Per ogni accesso al carcere o agli uffici	6.000	14.500
5.	Per ogni sessione col cliente	10.000	14.500
6.	Per ogni consultazione e congresso con colleghi	10.000	14.500
7.	Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	17.000	81.500
8.	Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	1.500	5.500
9.	Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti	4.000	5.500
10.	Trasferte (per ogni giorno di assenza)	24.000	56.000
11.	Onorario per fase istruttoria	120.000	283.000
12.	Onorario per fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1, ultimo comma, se il processo richiede più udienze di trattazione e di discussione	126.000	564.000
13.	Redazione e presentazione dei motivi di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni *ex adverso*	36.000	173.500
14.	Per partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice e nell'interesse della parte	14.500	42.500
	Giudizi dinanzi alle corti di assise e alle giurisdizioni assimilate		
	Fase istruttoria		
15.	Esame della posizione	14.500	56.000
16.	Per ogni sessione col cliente	6.000	11.000
17.	Per ogni accesso al carcere o agli uffici	6.000	11.000

	Minimo lire	Massimo lire
18. Per ogni consultazione o congresso con colleghi	6.000	14.500
19. Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	14.500	60.000
20. Carteggio o corrispondenza telefonica	1.500	4.500
21. Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti	4.000	4.500
22. Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	14.500	56.000
23. Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore	14.500	56.000
24. Studio degli atti processuali e della requisitoria del P.M.	5.000	20.000
25. Per ogni istanza o memoria difensiva	14.500	56.000
26. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	24.000	53.500
27. Compenso fase istruttoria	120.000	283.000
Fase dibattimentale		
28. Esame della posizione	14.500	56.000
29. Studio atti e documenti processuali	5.000	20.000
30. Rinvio prima dell'udienza	6.000	11.000
31. Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1, ultimo comma, se il processo richiede più udienza di trattazione e di discussione	126.000	565.500
32. Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice	16.000	44.500
33. Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie	17.000	152.000
34. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	24.000	53.500

GIUDIZI DINANZI AI TRIBUNALI, ALLA CORTE D'APPELLO, SEZIONE ISTRUTTORIA E GIURISDIZIONE ASSIMILATE

	Minimo lire	Massimo lire
Fase istruttoria		
35. Esame della posizione	14.500	56.000
36. Per ogni sessione col cliente	5.000	14.500
37. Per ogni accesso al carcere od agli uffici	5.000	11.000
38. Per ogni consultazione o congresso con colleghi	5.000	17.500
39. Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	10.000	56.000
40. Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuna)	1.500	4.500
41. Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti	4.000	4.500
42. Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	14.500	56.000
43. Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore	14.500	56.000
44. Studio degli atti processuali e della requisitoria del P.M.	5.000	20.000
45. Per ogni istanza o memoria difensiva	14.500	56.000
46. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	24.000	53.500
47. Compenso fase istruttoria	61.500	227.000
Fase dibattimentale		
48. Esame della posizione	14.500	56.000
49. Studio atti e documenti processuali	4.000	15.500
50. Rinvio prima dell'udienza	5.000	11.000
51. Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1, ultimo comma, se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione	72.000	537.500
52. Partecipazione a sopralluoghi diposti dal giudice	18.000	51.500
53. Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie	18.000	129.500
54. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	24.000	53.500

GIUDIZI DINANZI AL PRETORE

	Minimo lire	Massimo lire
Fase istruttoria		
55. Esame della posizione	5.000	44.500
56. Per ogni sessione col cliente	4.000	8.500
57. Per ogni accesso al carcere od agli uffici	4.000	5.500
58. Per ogni consultazione o congresso con colleghi	4.000	8.500
59. Consultazioni e pareri che esauriscono l'attività dell'avvocato	7.500	44.500
60. Carteggio o corrispondenza telefonica (ciascuno)	1.500	3.500
61. Per ogni richiesta ed ogni produzione di atti e documenti	1.500	1.500
62. Assistenza all'interrogatorio dell'imputato	5.000	44.500
63. Assistenza ad ogni altro atto per il quale è richiesta o consentita la presenza del difensore	5.000	44.500
64. Per ogni istanza o memoria difensiva	8.500	53.500
65. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	24.000	53.500
66. Compenso fase istruttoria	30.000	94.000
Fase dibattimentale		
67. Esame della posizione	5.000	44.500
68. Studio atti e documenti processuali	1.500	8.500
69. Rinvio prima dell'udienza	4.000	5.500
70. Onorario per la fase dibattimentale e per la discussione, salva l'applicazione dell'art. 1, ultimo comma, se il processo richiede più udienze di trattazione o di discussione	35.000	260.500
71. Partecipazione a sopralluoghi disposti dal giudice	6.000	33.500
72. Redazione e presentazione dei motivi o di memorie esplicative anche a confutazione delle deduzioni avversarie	8.500	53.500
73. Trasferte (per ogni giorno di assenza)	24.000	53.500

TARIFFA DEGLI ONORARI ED INDENNITA SPETTANTI AGLI AVVOCATI ED AI PROCURATORI IN MATERIA STRAGIUDIZIALE CIVILE E PENALE

NORME GENERALI

Art. 1.

Per l'assistenza e consulenza in materia stragiudiziale civile ed equiparata, agli avvocati spettano gli onorari stabiliti nell'allegata tabella.

Gli onorari stessi sono ridotti alla metà per chi è soltanto procuratore e ad un quarto per chi è praticamente abilitato al patrocinio.

In materia di lavoro, di previdenza e di assistenza obbligatoria gli onorari sono ridotti alla metà.

Art. 2.

I rimborsi ed i compensi previsti per prestazioni stragiudiziali sono dovuti dal cliente anche se il professionista abbia avuto occasione di prestare nella pratica la sua opera in giudizio, in quanto tali prestazioni non trovino adeguato compenso nella tariffa per le prestazioni giudiziali.

Per le prestazioni analoghe a quelle previste in materia giudiziale si applicano gli onorari di procuratore e di avvocato stabiliti dalle tariffe giudiziali civili.

Art. 3.

Se più avvocati e procuratori siano stati incaricati di prestare la loro opera nella medesima pratica o nel medesimo affare, a ciascuno spettano gli onorari per l'opera prestata.

Art. 4.

Per la determinazione degli onorari fra il massimo ed il minimo stabiliti, debbono tenersi presenti il valore e la natura della pratica, il numero e l'importanza delle questioni trattate, il pregio dell'opera prestata, i risultati ed i vantaggi anche morali conseguiti dal cliente.

Nelle pratiche di particolare importanza e difficoltà, il massimo dell'onorario può essere aumentato fino al doppio.

Art. 5.

Il valore della pratica o dell'affare si determina a norma del codice di procedura civile.

Le pratiche di valore indeterminabile si considerano di valore eccedente le L. 3.000.000 ma non superiore a L. 50.000.000.

Se il valore effettivo risulti manifestamente diverso da quello presunto dal codice processuale esso sarà determinato in via equitativa.

Per l'assistenza in procedure concorsuali giudiziali o stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o al valore dell'attivo del cliente debitore.

Per l'assistenza in pratiche di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

Per l'assistenza in pratiche in materia tributaria si ha riguardo al valore della imposta, tassa o contributo richiesti con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

Art. 6.

Per le pratiche iniziate ma non giunte a compimento, ovvero nel caso di cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo saranno dovuti gli onorari per l'opera prestata comprendendosi in questa il lavoro preparatorio compiuto dal professionista.

Art. 7.

Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziario o convenzionale, l'onorario, ove non sia determinato dalla legge o dal contratto, verrà stabilito sulla base di una percentuale calcolata sull'ammontare delle entrate lorde dei beni amministrati e, nel caso in cui l'incarico duri meno di un anno, sull'ammontare delle entrate annue, tenuto conto del periodo dell'incarico.

Ove l'applicazione dei criteri indicati dal presente articolo risulti impossibile o dia luogo a liquidazione manifestamente sperequate si avrà riguardo alle prestazioni effettivamente svolte.

Art. 8.

All'avvocato che, per l'esecuzione dell'incarico ricevuto debba trasferirsi fuori sede, oltre al rimborso delle spese (comprensive in ogni caso del viaggio in prima classe e delle spese di soggiorno in albergo di prima categoria) ed agli onorari relativi alla prestazione eseguita, spetta una indennità di trasferta da un minimo di L. 24.000 ad un massimo di L. 80.000, per ogni giornata o frazione di giornata.

Al procuratore la indennità sopra indicata è dovuta limitatamente alla metà, ed al praticante procuratore al quarto.

Art. 9.

Qualora tra la prestazione e l'onorario previsto dalla tabella appaia, per particolari circostanze del caso, una manifesta sproporzione, potranno, su conforme parere del competente consiglio dell'ordine, essere superati i massimi anche oltre l'aumento previsto dal secondo comma dell'art. 4 ovvero diminuiti i minimi stabiliti dalla tabella medesima per la prestazione data. All'infuori di questa ipotesi l'onorario minimo non è derogabile.

Art. 10.

Quando gli onorari non possono essere determinati in virtù di una specifica disposizione o di una specifica voce della tabella, si ha riguardo alle disposizioni contenute nelle presenti norme e nella tabella allegata che regolano casi simili o materie analoghe.

Art. 11.

All'avvocato ed al procuratore spetta per ogni pratica un rimborso forfettario sulle spese generali in ragione del 10% sull'importo dei soli onorari.

TARIFFA FORENSE IN MATERIA STRAGIUDIZIALE
(CIVILE E PENALE)

Valore della pratica	Da oltre L. 500.000 a L. 1.500.000	Da oltre L. 1.500.000 a L. 3.000.000	Da oltre L. 3.000.000 a L. 10.000.000	Da oltre L. 10.000.000 a L. 25.000.000	Da oltre L. 25.000.000 a L. 50.000.000	Da oltre L. 50.000.000 a L. 100.000.000
1) Prestazioni di consulenza:						
A) Consultazioni orali che esauriscano la pratica e pareri, anche telefonici, che non importino informativa e studio particolare	Minimo L. 7.500 - Massimo L. 62.500					
B) Pareri che importino informativa e studio particolare:						
a) pareri orali:						
da	24.000	36.000	50.500	62.500	88.000	125.000
a	67.000	100.500	140.000	174.500	244.000	349.000
b) pareri scritti:						
da	24.000	72.000	93.500	134.500	161.500	216.000
a	112.000	201.500	300.000	515.000	627.000	1.008.000
2) Prestazioni di assistenza:						
A) Posizione e archivio	Diritto fisso L. 6.000					
B) Per ogni lettera, telegramma e com. telef. (oltre al rimborso della spesa)	Secondo il contenuto e valore da L. 1.500 a L. 7.000					
C) Esame e studio della pratica:						
da	36.000	73.500	110.500	146.500	184.000	444.000
a	115.000	183.500	275.500	414.000	571.000	929.500
D) Conferenze di trattazione (per ogni ora o frazione di ora)	In studio, anche telefoniche, dal minimo di L. 10.000 al massimo di L. 25.000 In studio collegialmente o fuori di studio, dal minimo di L. 15.000 al massimo di L. 40.000.					
E) Redazione di diffide, ricorsi, memorie, esposti, relazioni, denunce:						
da	12.000	19.500	29.000	34.000	42.000	55.500
a	49.000	75.000	112.000	188.000	250.500	376.000
F) Redazione di contratti, statuti, regolamenti, testamenti	Dallo 0,50% al 3% a seconda dell'attività prestata, con il minimo di L. 24.000.					
G) Assistenza nella stipulazione di contratti e nella redazione di testamenti	Dallo 0,25% al 2% a seconda dell'attività prestata.					
3) Assistenza ad assemblee, adunanze, consigli, comitati, ecc.	Dal minimo di L. 24.000 al massimo di L. 448.000.					
4) Assistenza in procedure concorsuali e stragiudiziali, in pratiche di successioni, divisioni, liquidazioni, tributarie, quando esigano continuativa attività di consulenza	Dallo 0,50% al 5% a seconda della attività prestata e del risultato conseguito con il minimo di L. 24.000.					
5) Assistenza in procedure arbitrali irrituali	Gli stessi diritti ed onorari che sarebbero dovuti in sede giudiziaria.					
6) Per le prestazioni di gestione amministrativa, in adempimento di incarichi giudiziari, l'onorario sarà calcolato secondo l'art. 7 delle norme sulla base delle entrate lorde	Sino a L. 1.500.000 dal 3% al 5% con un minimo di L. 18.000. Sulle entrate successive: sino a L. 5.000.000 dall'1,50% al 2%. Sulle successive: dallo 0,50 all'1%.					
7) Ispezioni, visure, ricerca e richiesta documenti	I diritti ed onorari corrispondenti della tariffa giudiziaria civile.					

Per le pratiche di valore inferiore a L. 500.000 gli onorari della 1ª colonna sono ridotti alla metà.
Per le pratiche di valore eccedente i 100.000.000 e fino a 200.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna vengono aumentati del 25%.
Per le pratiche di valore eccedente i 200.000.000 e fino a 500.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 40%.
Per le pratiche di valore eccedente i 500.000.000 e fino a 750.000.000 gli onorari minimi e massimo dell'ultima colonna sono aumentati del 65%.
Per le pratiche di valore eccedente i 750.000.000 e fino a 1.000.000.000 gli onorari minimi e massimi dell'ultima colonna sono aumentati del 90%.
Per le pratiche di valore superiore a L. 1.000.000.000 gli onorari sono ulteriormente e adeguatamente aumentati nei minimi e nei massimi e non potranno, comunque, superare il tre per cento del valore della controversia o dell'affare.
I compensi per le prestazioni di assistenza, previsti nel punto 2 della relativa tabella, non sono cumulabili con quelli previsti ai punti 4 e 6 della tabella stessa.

DISPOSIZIONE COMUNE ALLA TARIFFA FORENSE CIVILE, PENALE E STRAGIUDIZIALE

Termine di pagamento delle parcelle

Trascorsi tre mesi dall'invio della parcella o del preavviso di parcella senza che gli importi esposti siano stati contestati nella congruità, in caso di mancato integrale pagamento si applica, oltre all'interesse di mora al tasso legale, la rivalutazione monetaria così come tabilito dalla legge n. 533/1973.

Roma, addì 28 maggio 1982

Il segretario f.f.: GRANDE STEVENS

Il presidente: CASALINUOVO

(3169)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(3651094/7) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411200821840)

L. 450